



Città di Reggio Calabria

SETTORE P.M. E VIABILITÀ
SERVIZIO VIABILITÀ
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo via Aldo Moro, 18
89129 - Reggio Calabria



09653622808; 09653622815



P.E.C.: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

Ordinanza n° 365

Prot. _____ del 13/05/2025

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 312 DEL 18/04/2025 – REVOCA ORDINANZA N. 536 DEL 04/10/2022

IL DIRIGENTE

Vista l'ordinanza n. 312 del 18/04/2025 – prot. n. 96320/2025;

Vista l'ordinanza n. 536 del 04/10/2022 – prot. n. 209600/2025;

Vista le richieste Prot. 16/04/2025.0093598.E e Prot. 29/04/2025.0101671.E, inviate della Procura Generale di Reggio Calabria con cui si chiedeva la rettifica dell'ordinanza 312 del 18/04/2025 e lo spostamento dello stallo riservato ai disabili sul lato sinistro della carreggiata;

Considerato che per mero errore materiale, nell'ordinanza n. 312 del 18/04/2025 veniva riportata la via Cuzzocrea anziché la via Crocefisso;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visti i D.D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 e n. 610 del 16.09.1996;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D.lgs. n. 267 del 18.08.00;

REVOCA

l'ordinanza n. 312 del 18/04/2025 – prot. n. 96320/2025

l'ordinanza n. 536 del 04/10/2022 – prot. n. 209600/2022

ORDINA

in via Crocefisso, nel tratto compreso tra via Monsignor Ferro e via Domenico Muratori – lato Nord della carreggiata,

- L'ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA RISERVATA AI MEZZI DI POLIZIA (vetture istituzionali della Procura Generale)

in via Crocefisso, all'altezza del civico 1

- LO SPOSTAMENTO DELLO STALLO DI SOSTA PER DISABILI GENERICO SUL LATO SUD DELLA CARREGGIATA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 34

dal 24/05/2025

in via Crocefisso, nel tratto compreso tra via Monsignor Ferro e via Domenico Muratori

- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione ambo i lati;

dalle ore 07:00 alle ore 18:00 del 23/05/2025

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prescritta dal Codice della Strada apposta a cura e spese della ditta CASTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI SRL con sede legale in Piazza Italia c/o Palazzo San Giorgio - 89125 - Reggio Calabria P.E.C.: postacertificata@pec.castorespl.it; P.E.O.; info@castorespl.it;

La stessa ditta dovrà:

- adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale;
- collocare, installare e mantenere a proprie cure e spese la predetta segnaletica nelle forme previste dalla normativa vigente nonché ogni altro strumento utile ad evitare ingombro o intralcio e potenziale rischio di sinistro durante le fasi di lavorazione;
- disciplinare la circolazione nell'area interessata alle lavorazioni, avvalendosi di proprio personale, specie negli orari di maggior congestione e con particolare riferimento alla circolazione pedonale che dovrà essere inibita nelle aree in oggetto e durante le fasi di lavorazione. Lo stesso personale sarà munito di paletta da moviere, ricetrasmittente e dispositivi catarifrangenti;
- approntare, a propria cura e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica a norma dell'art. 21 del D. L.vo n. 285/92 e successive modificazioni;
- comunicare per iscritto all'Ufficio Tecnico del Traffico P.E.C. : polizia_municipale@pec.reggiocal.it, la data e l'ora della messa in opera della segnaletica prevista;
- ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori;

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

Alla stessa società è fatto obbligo altresì di ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Reggio Calabria, li _____

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Daniela Cutrupi



Il Dirigente

Col. Dott. Salvatore Zucco

